

L. 15/01/1992, n. 21

**Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18.**

Epigrafe

1. *Autoservizi pubblici non di linea.*
2. *Servizio di taxi.*
3. *Servizio di noleggio con conducente.*
4. *Competenze regionali.*
5. *Competenze comunali.*
- 5-bis. *Accesso nel territorio di altri comuni.*
6. *Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.*
7. *Figure giuridiche.*
8. *Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.*
9. *Trasferibilità delle licenze.*
10. *Sostituzione alla guida.*
11. *Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.*
- 11-bis. *Sanzioni.*
12. *Caratteristiche delle autovetture.*
13. *Tariffe.*
14. *Disposizioni particolari.*
15. *Abrogazione di norme.*

L. 15 gennaio 1992, n. 21 (1)

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1992, n. 18.

(2) Vedi, anche, la L. 11 agosto 2003, n. 218. La regione Sicilia, con L.R. 6 aprile 1996, n. 29, ha disposto che la presente legge si applichi nel proprio territorio con le modifiche nella stessa indicate. In appendice alla medesima legge regionale è riportato il testo della presente legge, aggiornato con le modifiche da essa disposte, nonché con le modifiche apportate da altri provvedimenti regionali intervenuti successivamente, la cui validità è pertanto circoscritta unicamente alla regione Sicilia.

1. Autoservizi pubblici non di linea.

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

- a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale;
- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria, velocipede, natante e veicoli a trazione animale (3).

(3) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 170, L. 4 agosto 2017, n. 124.

2. Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

3-bis. È consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio (4).

(4) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

3. Servizio di noleggio con conducente (5).

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici (6).

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019 (7).

(5) Articolo così sostituito dalla lettera a) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-bis, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143.

(7) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143.

4. Competenze regionali.

1. Le regioni esercitano le loro competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e nel quadro dei principi fissati dalla presente legge.
 2. Le regioni, stabiliti i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegano agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative di cui al comma 1, al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale.
 3. Nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza.
 4. Presso le regioni e i comuni sono costituite commissioni consultive che operano in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti. In dette commissioni è riconosciuto un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
 5. Per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio, nel rispetto delle competenze comunali.
 6. Sono fatte salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
-

5. Competenze comunali.

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
 - a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
 - b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
 - c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
 - d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

5-bis. Accesso nel territorio di altri comuni (8).

1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.
1-bis. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati (9).
-

(8) Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-*bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(9) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

6. Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

7. Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

8. Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione (10).
4. L'aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (11).

(10) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-*bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(11) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 2-*bis*, dall'art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 6 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

9. Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

10. Sostituzione alla guida.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente (12).
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge (13).

(12) Comma così sostituito dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 36, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

(13) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

11. Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici (14).
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:
 - a) targa del veicolo;
 - b) nome del conducente;
 - c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
 - d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello

stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa (15) (16).

4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (17).

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso (18).

5. I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi.

6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

7. Il servizio di taxi, ove esercito, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.

(14) Comma così sostituito dalla lettera *d*) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-*bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(15) Comma sostituito dalla lettera *d*) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-*bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. *c*), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143.

(16) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, D.L. 29 dicembre 2018, n. 143.

(17) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. *d*), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143.

(18) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. *d*), D.L. 29 dicembre 2018, n. 143.

11-bis. Sanzioni (19).

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza (20).

(19) Sull'applicabilità delle sanzioni di cui al presente articolo vedi l'art. 1, comma 4, D.L. 29 dicembre 2018, n. 143.

(20) Articolo aggiunto dalla lettera *e*) del comma 1-*quater* dell'art. 29, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con la decorrenza indicata nell'art. 7-*bis*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

12. Caratteristiche delle autovetture.

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il

corrispettivo da pagare.

2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.

3. Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta «taxi».

4. Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero «servizio pubblico» del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.

5. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta «noleggio» e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura «NCC» inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

6. Il Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto l'obbligo di adottare un colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi immatricolate a partire dal 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione del decreto medesimo.

7. A partire dal 1° gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Tariffe.

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.

2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano.

3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

4. Il Ministro dei trasporti emana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

14. Disposizioni particolari.

1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di *handicap*.

2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di *handicap*, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di *handicap* di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. È inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi.

4. Restano salve le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statale e le altre agevolazioni previste da provvedimenti adottati dalle regioni.

15. Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

Toscana

L.R. 06/09/1993, n. 67

Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio.

Pubblicata nel B.U. Toscana 15 settembre 1993, n. 57.

Epigrafe

Art. 1 Oggetto della legge.

Art. 2 Commissione regionale consultiva.

Art. 3 Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

Art. 4 Iscrizione di diritto al ruolo.

Art. 5 Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

Art. 6 Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.

Art. 7 Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.

Art. 8 Domanda di iscrizione al ruolo.

Art. 9 Svolgimento dell'esame.

Art. 10 Criteri per la redazione dei regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.

Art. 11 Servizio taxi: sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio.

Art. 12 Vigilanza e sanzioni amministrative.

Art. 13 Norma finanziaria.

L.R. 6 settembre 1993, n. 67 (1)

Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 15 settembre 1993, n. 57.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 11 dicembre 2017, n. 1389.

Art. 1

Oggetto della legge.

1. La presente legge detta norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 2

Commissione regionale consultiva.

1. È istituita la Commissione regionale per gli autoservizi pubblici non di linea, organo consultivo e di proposta alla Giunta regionale.

2. La Commissione di cui al precedente comma, presieduta dall'assessore regionale ai trasporti, è compresa da:

a) due esperti di discipline giuridico-amministrative designati dalla Giunta regionale;

- b) un funzionario designato dall'Ufficio provinciale della M.T.C.T. di Firenze;
- c) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;
- d) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, su proposta dell'ANCI e dell'UPI (3);
- e) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti associazioni a livello regionale;

- F.I.T.A.-C.N.A.,

- F.R.A.T.-Confartigianato,

- C.A.S.A.,

- F.I.L.T.-C.G.I.L.,

- F.I.T.-C.I.S.L.,

- U.I.L.-TRASPORTI,

- A.S.A.-TAXI (4);

f) tre rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale designati dal Comitato regionale Consumatori e Utenti di cui alla L.R. 2 maggio 1985, n. 48.

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione. La commissione resta in carica per cinque anni.

4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla prima nomina della Commissione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non appena sia stata designata la metà dei suoi componenti. In tal caso la Commissione è validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti. La prima riunione ha luogo non oltre trenta giorni dall'emanazione del decreto di nomina.

5. Almeno centoventi giorni prima della scadenza della Commissione, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per il rinnovo della Commissione.

6. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

7. La decadenza è pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.

8 (5). Ogni organismo rappresentato nella Commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla sostituzione.

9 (6). Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno e può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto.

10 (7). La segreteria della Commissione è assicurata dal competente servizio della struttura del Centro direzionale regionale.

11 (8). Ai membri della Commissione è attribuito, per ogni giorno di seduta della Commissione e per un massimo di 12 sedute all'anno, un gettone di presenza di euro 30,00, nonché l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute, nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali (9).

(3) Lettera così sostituita dall'art. 59, comma 1, L.R. 27 luglio 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «d) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti associazioni degli Enti locali:

- A.N.C.I. - sezione Toscana,

- U.R.P.T.».

- (4) Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 18.
- (5) Il presente comma è indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 6.
- (6) Il presente comma è indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 7.
- (7) Il presente comma è indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 9.
- (8) Il presente comma è indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale come comma 10.
- (9) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 8 febbraio 1994, n. 18, poi così modificato dall'art. 59, comma 2, L.R. 27 luglio 2007, n. 40 e dall'art. 62, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge).

Art. 3

Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Secondo il disposto di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è istituito, presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:

a) conducenti di autovettura e motocarozzetta;

b) conducenti di natanti;

c) conducenti di veicoli a trazione animale;

c-bis) conducenti di velocipedi (10).

3. È ammessa l'iscrizione nei ruoli di più province, nonché in più sezioni del ruolo nella medesima provincia.

4. L'iscrizione a ciascuna sezione del ruolo è subordinata al pagamento di un diritto fisso per spese di segreteria di euro 51,65 a favore della Regione Toscana (11).

5. L'iscrizione nel ruolo provinciale abilita a concorrere, in tutti i comuni del territorio della provincia, per il rilascio di licenze e di autorizzazioni per veicoli e natanti corrispondenti alla sezione di appartenenza.

(10) Lettera aggiunta dall'art. 41, comma 1, L.R. 12 dicembre 2017, n. 70, a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 77, comma 1, della medesima legge).

(11) Comma così modificato dall'art. 42, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

Art. 4

Iscrizione di diritto al ruolo.

[1. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della Provincia, in cui svolgono le proprie attività, coloro che, in possesso del requisito di idoneità morale secondo quanto stabilito al comma 2 del successivo art. 5, nonché dei requisiti di cui al comma 4 lett. b) o c) dell'art. medesimo, risultino titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (12).

2. Sono inoltre iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della Provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attività, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso del requisito di idoneità morale secondo quanto stabilito al comma 2, del successivo art. 5, nonché dei requisiti di cui al comma 4 lett. b) o c) dell'art. medesimo, abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a tre anni, in qualità di collaboratore familiare o di sostituto del titolare della licenza o

dell'autorizzazione, nonché in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo (13).

3. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.

4. La domanda è redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme»; nella domanda l'aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni, nonché il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 4 del successivo art. 5. L'aspirante deve inoltre allegare alla domanda la certificazione comprovante la sussistenza dei requisiti costituenti presupposto per l'iscrizione di diritto al ruolo secondo quanto stabilito ai precedenti commi 1 e 2 mediante atti o documenti esistenti presso la Pubblica Amministrazione] (14).

(12) Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 18.

(13) Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 18.

(14) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, e relativo allegato A, n. 616, L.R. 2 aprile 2002, n. 11. Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo.

Art. 5

Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Sono iscritti al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 3, coloro che, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 4, dimostrino, nei modi indicati nella presente legge, la propria idoneità morale e professionale.

2. Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:

a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;

b) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i casi di cui al presente comma, il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

3. Risponde al requisito dell'idoneità professionale chi, di fronte alla Commissione istituita ai sensi del successivo art. 6 abbia superato l'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio.

4. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al precedente art. 3:

a) assolvimento dell'obbligo scolastico;

b) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del D.L. 30 aprile 1992, n. 285, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarozzetta;

c) possesso del titolo professionale di capitano, ovvero di capotimoniere, conduttore di motoscafo e pilota motorista rilasciati ai sensi delle vigenti norme concernenti la navigazione interna di cui al D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 e successive modificazioni e integrazioni ed al D.M. 16 febbraio 1971, nonché della qualifica di «autorizzato» ai sensi del citato D.P.R. n. 631 del 1949, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natante (15).

(15) Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 18.

Art. 6

Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.

1. È istituita la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui al precedente art. 3, che ha sede presso la Giunta regionale.

2. La Commissione regionale è composta da:

a) un dirigente della Direzione generale della Regione Toscana competente per materia, designato dalla Giunta regionale che la presiede (16);

b) un funzionario designato dall'Ufficio provinciale della M.T.C.T. di Firenze;

c) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana;

d) tre esperti del settore designati dalla Giunta regionale;

e) un esperto del settore nautico designato dalla Giunta regionale, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui la Commissione medesima debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con natanti.

f) un esperto di conduzione di veicoli a trazione animale designato dalla Giunta regionale, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui la Commissione medesima debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio con veicoli a trazione animale (17).

3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione. In corrispondenza di ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.

3-bis. L'Ufficio provinciale MCTC e l'Unione regionale delle Camere di commercio possono richiedere la nomina di due supplenti per ciascun membro effettivo (18).

4. Il decreto di nomina attribuisce altresì funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a un dipendente della Direzione generale competente per materia, ritenuto idoneo all'incarico in base alle mansioni ed a livello di inquadramento (19).

5. La commissione resta in carica tre anni, fatta salva l'eventuale conclusione della sessione di esami alla scadenza del triennio (20).

6. Per la validità degli esami è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti effettivi o supplenti.

7. Il membro della Commissione è revocato, oltre che nei casi previsti dal comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), anche qualora, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive della Commissione stessa (21).

8. La revoca è pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione (22).

9. Ogni organismo rappresentato nella Commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale che provvede, con decreto, alla sostituzione.

10. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla prima nomina della Commissione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non appena siano stati designati i due terzi dei suoi componenti. In tal caso la Commissione è validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti.

11. Almeno sessanta giorni prima della scadenza della Commissione, il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure per il rinnovo della commissione.

12. Ai membri e al Segretario della Commissione è attribuito, per ogni giorno di seduta della Commissione e per un massimo di sedici sedute l'anno un gettone di presenza di euro 30,00, ai membri della Commissione è attribuita l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali (23).

Al Segretario della Commissione è attribuita l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio previste per la qualifica di appartenenza (24).

(16) Lettera così modificata dall'art. 74, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

(17) Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 18.

(18) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

(19) Comma così sostituito dall'articolo unico della L.R. 15 maggio 1997, n. 34, poi così modificato dall'art. 74, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 47.

(20) Comma così sostituito dall'art. 74, comma 2, L.R. 9 agosto 2013, n. 47. Il testo originario era così formulato: «5. La commissione resta in carica tre anni ed i suoi membri non possono essere confermati.».

(21) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56. Il testo originario era così formulato: «7. Il membro della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.».

(22) Comma così modificato dall'art. 16, comma 2, L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.

(23) Comma così modificato dall'art. 60, L.R. 27 luglio 2007, n. 40, dall'art. 63, L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione e con effetto dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 155 della stessa legge) ed infine dall'art. 43, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

(24) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 febbraio 1994, n. 18.

Art. 7

Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli (25).

1. La commissione di cui all'articolo 6:

a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo;

b) redige l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento del requisito dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;

c) accerta, mediante esame, il requisito dell'idoneità professionale;

d) procede all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate in ordine ai requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);

e) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, con controlli anche a campione.

2. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della Commissione, entro trenta giorni dall'aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al comma 1, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I ruoli sono pubblici.

3. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'esame, pubblica sul sito istituzionale della Regione Toscana l'elenco dei candidati ammessi, la data ed il luogo dell'esame. Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC) sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.

4. Il segretario provvede alla convocazione dei membri effettivi della Commissione. Qualora un membro effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà immediata comunicazione alla segreteria della Commissione al fine di consentire la convocazione del relativo supplente.

(25) Articolo così sostituito dall'art. 42, comma 1, L.R. 12 dicembre 2017, n. 70, a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 77, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. 1. La commissione di cui al precedente articolo:

- a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione di diritto al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione medesima secondo quanto stabilito al precedente art. 4;
 - b) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di cui ai comma 2 e 4 del precedente art. 5;
 - c) redige l'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento del requisito dell'idoneità professionale all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
 - d) accerta, mediante esame, il requisito dell'idoneità professionale;
 - e) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti di cui al precedente art. 5, comma 2 e 4, e verifica comunque, alla scadenza di ciascun quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, il possesso del requisito dell'idoneità morale secondo quanto stabilito al precedente art. 5 comma 2.
2. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della Commissione, entro trenta giorni dall'aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al precedente comma, alle competenti Camere di Commercio. I ruoli sono pubblici.
3. Gli esami, che sono pubblici e distinti per provincia e sezione del ruolo, si svolgono con frequenza almeno semestrale.
4. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'esame, comunica ai candidati ammessi, con lettera raccomandata A.R., la data ed il luogo dell'esame. Con la medesima procedura sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.
5. Il segretario provvede inoltre alla convocazione dei membri effettivi della Commissione. Qualora un membro effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione alla segreteria della Commissione al fine di consentire la convocazione del relativo supplente.».

Art. 8

Domanda di iscrizione al ruolo.

1. Per l'iscrizione nel ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta rivolta alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli, specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.
2. La domanda è redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: nella domanda l'aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata ogni comunicazione. L'aspirante deve inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai comma 2 e 4 del precedente art. 5.

Art. 9

Svolgimento dell'esame.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento, di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, le materie d'esame per le varie sezioni del ruolo e le modalità di svolgimento dell'esame medesimo.

Art. 10

Criteri per la redazione dei regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea.

1. Il Consiglio regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti relativi all'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. I criteri di cui al precedente comma riguardano tra l'altro:

a) l'individuazione dei titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie comunali per il rilascio di licenze e autorizzazioni;

b) l'individuazione delle modalità di svolgimento del servizio nonché del numero e dei tipi di veicolo da adibire ad ogni singolo servizio anche in relazione a servizi di taxi collettivo e di trasporto di soggetti portatori di handicap;

c) la determinazione delle tariffe dei servizi;

d) la determinazione degli orari di lavoro e dei turni di riposo.

3. Il mancato rispetto dei criteri indicati dalla Regione costituisce vizio di legittimità del regolamento comunale ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 11

Servizio taxi: sanzione per inosservanza dell'obbligo di prestazione del servizio.

1. L'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 129,12 a euro 774,72 (26).

2. Qualora l'autore dell'illecito sia sostituito alla guida o collaboratore familiare secondo quanto previsto all'art. 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, l'accertamento dell'illecito è contestato, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

3. Alla applicazione della sanzione di cui al precedente comma 1, si procede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Ai sensi, per gli effetti e con i poteri previsti all'art. 1 della sovracitata legge n. 689 del 1981 e ferme restando le funzioni spettanti agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli organi di polizia municipale nei limiti della propria circoscrizione territoriale.

5. Competente alla erogazione delle sanzioni amministrative stabilite è il comune nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.

6. I proventi relativi alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1, spettano al comune.

(26) Comma così modificato dall'art. 44, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

Art. 12

Vigilanza e sanzioni amministrative.

1. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'articolo 3 della presente legge e dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1.032,92 a euro 5.164,57 (27).

2. L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di trasporto di terze persone è effettuata dagli Organi competenti ed è comunicato alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, alla Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli prevista all'articolo 6 della presente legge, nonché agli Uffici provinciali della Guardia di Finanza, della Motorizzazione Civile, dell'I.V.A., delle Imposte Dirette, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

(27) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, L.R. 9 agosto 2016, n. 58.

Art. 13

Norma finanziaria.

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 1993, si fa fronte da tale anno e per gli anni successivi con la legge di bilancio, utilizzando allo scopo la dotazione iscritta sul capitolo 720 del bilancio 1993.
2. Gli oneri di diritto fisso di cui al precedente art. 3, comma 4, sono acquisiti per il corrente anno e per gli anni successivi sul capitolo 24810 del bilancio regionale, che viene istituito, fin dall'esercizio 1993, con la seguente denominazione: diritti fissi per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
3. Con legge di variazione del bilancio 1993 sarà provveduto all'adeguamento delle previsioni di entrata nel cap. 24810 e all'utilizzo delle medesime.

Del.C 01 marzo 1995, n. 131**Criteria a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla L.R. n. 21 del 15 gennaio 1992 e funzioni promozionali delle Amministrazioni provinciali.**

(Bollettino Ufficiale n. 26, parte seconda, del 12.04.1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premessa

omissis

DELIBERA

A) di approvare l' allegato A , parte integrante della presente deliberazione, concernente i criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 .

Allegati

all1 - Allegato A - CRITERI A CUI I COMUNI DEBBONO ATTENERSI NELLA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI SULL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI CUI ALLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21 .

Allegato A

CRITERI A CUI I COMUNI DEBBONO ATTENERSI NELLA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI SULL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI CUI ALLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21.

01. Approvazione dei regolamenti comunali sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea

I Comuni già dotati o che intendano dotarsi di servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale predispongono, sentite le organizzazioni di categoria interessate, i nuovi regolamenti sull'esercizio dei servizi medesimi.

I regolamenti comunali, secondo quanto stabilito all' art. 21 , comma 3, della L.R. 14/84, sono approvati dal Comune e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione. A tale proposito, per quanto concerne i servizi di noleggio e di piazza effettuati con autovetture, si intende abrogato, in quanto contrario alle disposizioni di cui alla legge 21/92, il riferimento, contenuto nel sovracitato comma, alla individuazione dei servizi nell'ambito del piano di Bacino. Detti regolamenti sono trasmessi, per opportuna conoscenza, alla Provincia territorialmente competente, che tiene conto dei medesimi nell'ambito del Piano di Bacino di cui all' art. 9 della L.R. 14/84.

Dell'approvazione dei regolamenti è data notizia sul BURT.

02. Contenuto del regolamento

Il regolamento costituisce lo strumento con cui il Comune valuta la domanda di servizio pubblico non di linea

presente sul territorio, ne programma l'offerta e ne disciplina lo svolgimento.

Il regolamento prevede tra l'altro:

- a) numero e tipi di veicoli da adibire a ciascuna tipologia di servizio;
- b) modalità per lo svolgimento del servizio;
- c) criteri per la determinazione delle tariffe;
- d) modalità dell'informazione all'utenza;
- e) norme comportamentali dei conducenti in servizio;
- f) modalità relative al rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c., nonché titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie comunali per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
- g) modalità relative al trasferimento della licenza per l'esercizio del servizio taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di n.c.c.;
- h) sanzioni amministrative;
- i) composizione e funzioni della commissione comunale consultiva.

03. Ambiti territoriali ove assicurare una gestione uniforme e coordinata dei servizi taxi e/o dei servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura

Aree di rilevante integrazione urbanistica e socio-economica o che, comunque, anche in relazione alla presenza di strutture portuali e aeroportuali, necessitano di una gestione coordinata dei servizi taxi e/o di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura, possono essere individuate dalle Province, sentite le organizzazioni sindacali di categorie maggiormente rappresentative, nell'ambito del proprio bacino di traffico ovvero, d'intesa tra le Province interessate, in aree di interbacino.

Le Province medesime promuovono un'intesa tra i Comuni ricadenti in tali aree, al fine di definire, nelle aree individuate ai sensi del precedente capoverso, regole atte ad assicurare una maggiore razionalità di efficienza del servizio, nonché al fine di definire comunità tariffarie comprensoriali.

L'intesa si perfeziona tramite apposita convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142, tra i Comuni interessati.

I Comuni medesimi tengono conto dei contenuti dell'intesa nella redazione dei nuovi regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, che possono anche essere unificati comprensorialmente.

Le Province, entro un anno dalla pubblicazione sul BURT della presente deliberazione, relazionano alla Giunta regionale sull'esito dell'iniziativa ai fini dell'eventuale adozione, da parte della Regione, delle norme speciali di cui all'art. 4, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

04. Numero dei veicoli

I Comuni determinano il numero delle autovetture da adibire all'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente tenendo conto, tra l'altro, delle seguenti variabili che caratterizzano il proprio territorio:

- a) numero abitanti;
- b) presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali,

sportivi e ricreativi;

c) presenza di attività turistiche;

d) presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato.

I Comuni tengono conto altresì, nella determinazione del numero delle autovetture da adibire all'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente, dell'organizzazione esistente nell'offerta dei servizi medesimi (in particolare dell'incidenza positiva esercitata dalla presenza di servizi radiotaxi), della presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea (stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, ecc.), nonché del livello di offerta sul territorio di altre modalità di trasporto pubblico.

Qualora i Comuni vengano a trovarsi nella disponibilità di licenze e autorizzazioni, procedono alla emanazione dei relativi bandi di concorso, secondo quanto stabilito all'art. 8 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, entro sei mesi dalla data di cui venga a crearsi la disponibilità medesima.

05. Tipi di veicoli

5.1 I veicoli attrezzati per utenza portatrice di handicap.

I Comuni dispongono che tutti i nuovi veicoli adibiti a servizio taxi ed a quello di noleggio con conducente siano in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc.).

In deroga a quanto previsto per il trasporto dei bagagli il trasporto dei suddetti supporti non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

06. Svolgimento del servizio

6.1 Servizio taxi: orari di lavoro e turni di riposo

I Comuni stimano, per fasce orarie, la domanda di servizio presente sul territorio distinguendo fra servizio diurno e notturno, nonché, ove necessario, fra servizi feriali e festivi ed in relazione a particolari esigenze stagionali; al fine di assicurare il livello di servizio taxi necessario sul territorio, i Comuni, sulla base delle quantificazioni di cui al precedente capoverso, determinano l'orario di servizio che ciascuna autovettura deve effettuare in ognuno dei periodi suddetti.

I Comuni, tenuto conto dell'ubicazione dei centri d'interscambio e dei centri di servizi nell'ambito comunale, stabiliscono inoltre le aree di sosta con quantificazione degli spazi e garantiscono per ciascuna autovettura in servizio taxi, all'interno delle fasce orarie in cui è prevista la prestazione del servizio, la rotazione fra le diverse aree di sosta previste nell'ambito comunale. In ciascuna area attrezzata per la sosta è prevista l'ubicazione di un telefono atto a ricevere le chiamate relative al servizio taxi.

6.2 Servizio taxi: accesso al servizio

I Comuni stabiliscono che all'utente sia consentito accedere al servizio taxi anche fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista. A tal fine il conducente ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi libero o occupato attraverso apposito segnale illuminabile da collocare all'interno del parabrezza anteriore con la dicitura "libero" o "occupato".

6.3 Servizio radio taxi

I Comuni aventi un numero di licenze taxi pari o superiore a 30 e tutti i Comuni capoluogo di Provincia promuovono la costituzione di cooperative di servizi radio-taxi.

6.4 Servizio taxi: conduzione dei veicoli

I Comuni stabiliscono l'obbligo, per i titolari di licenza taxi, di comunicare al competente ufficio comunale le eventuali assenze dal servizio, il periodo minimo per il quale tale obbligo si applica, nonché, al fine di consentire la verifica dei requisiti di cui alla legge 21/92, gli eventuali nominativi dei soggetti da cui i titolari intendano farsi sostituire alla guida. I Comuni hanno facoltà di verificare, tramite esame, l'idoneità all'espletamento del servizio dei sostituti, nonché dei collaboratori familiari: in tal caso l'esame verte, tra l'altro, sulle materie indicate al successivo punto 10.

6.5 Servizio di noleggio da rimessa: conduzione dei veicoli

I Comuni stabiliscono l'obbligo, per i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, di comunicare al competente ufficio comunale, al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli di cui all'art. 3 della L.R. 67/93, i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari, nonché dei dipendenti e dei loro sostituti.

6.6 Servizio di noleggio da rimessa

Ove i Comuni dichiarati di minori dimensioni ai sensi dell'art. 14 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, intendano avvalersi delle previsioni di cui al terzo comma dell'articolo medesimo, qualora intendano utilizzare le vetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente in servizio taxi stabiliscono, nel regolamento medesimo, le modalità di svolgimento di tale servizio ed i criteri per la determinazione delle relative tariffe.

Analogamente i Comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi e che, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 21/92, intendano autorizzare i veicoli immatricolati in n.c.c. allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi, nonché quelli che intendano avvalersi della deroga di cui all'art. 11, comma 6, della legge medesima, ne danno atto nei propri regolamenti.

07. Criteri per la determinazione delle tariffe

7.1 Servizio taxi

I Comuni, nel rispetto del disposto di cui all'art. 13, comma 2, della L. 15 gennaio 1992 n. 21, stabiliscono criteri per la determinazione delle tariffe relative ai servizi taxi avendo riferimento ai costi di produzione del servizio: costo di manutenzione del veicolo, del personale di guida e per la disponibilità del veicolo. I Comuni individuano inoltre, nell'ambito del proprio territorio, le zone urbane, in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica. I Comuni prevedono supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e, ove lo ritengano opportuno, per i servizi festivi: tali supplementi non sono cumulabili tra loro.

I Comuni che non si avvalgano delle facoltà di cui al precedente punto 3 in relazione alla definizione di comunità tariffarie comprensoriali, possono prevedere

tariffe differenziate per i servizi che si svolgano fuori del limite comunale con destinazione nei Comuni limitrofi, nonché in ambiti portuali ed aeroportuali: ove tale differenziazione dia luogo a supplementi tariffari, questi sono determinati in misura tale che il prezzo della corsa non superi del 30% il prezzo che si otterrebbe applicando la tariffa propria della medesima fascia oraria all'interno del Comune di partenza. I Comuni possono inoltre stabilire una ulteriore tipologia tariffaria per i servizi che si svolgano fuori del limite comunale con destinazione nei Comuni non limitrofi. Resta inteso che, come stabilito all'art. 13 della legge 21/92, il corrispettivo del trasporto per il servizio taxi deve sempre essere calcolato con tassometro omologato sulla base di tariffe (a base multipla per servizi che si svolgano in aree urbane ed a base chilometrica per i servizi che si svolgano in aree extraurbane), determinate dal Comune che abbia provveduto al rilascio della licenza. In nessun caso la determinazione del corrispettivo del trasporto per il servizio taxi è direttamente concordata tra l'utente ed il vettore. In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno.

Il Comune stabilisce altresì, nell'ambito della disciplina concernente il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, le eventuali tariffe relative al trasporto dei medesimi, prevedendo l'obbligo per i conducenti di accogliere gratuitamente sull'autoveicolo cani guida che accompagnino soggetti non vedenti.

Le tariffe medesime sono stabilite dai Comuni che precedono annualmente alla verifica delle tariffe esistenti e, ove ritenuto necessario, sentita la Commissione comunale consultiva di cui al successivo punto 13, stabiliscono le modifiche tariffarie ritenute necessarie.

Detti provvedimenti sono pubblicati sul BURT.

7.2 Servizio di noleggio con conducente

Le tariffe dei servizi di noleggio con conducente risultano determinate dal Ministro dei Trasporti ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L. 15 gennaio 1992, n. 21.

08. Informazione all'utenza

I Comuni stabiliscono le modalità per garantire all'utenza una adeguata informazione. I Comuni sono comunque tenuti a stabilire i luoghi pubblici ove esporre carte comunali con l'indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento di taxi e, nei casi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 11 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, dei veicoli di noleggio da rimessa autorizzati allo stazionamento pubblico, nonché i numeri telefonici utili per collegarsi alle varie stazioni taxi e l'elenco dei noleggiatori da rimessa con relativo numero telefonico. I Comuni espongono altresì nei più importanti luoghi di stazionamento taxi, un estratto dell'atto di cui al precedente punto 7. da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore.

Qualora nel Comune non esistano servizi pubblici non di linea, il Comune medesimo espone i numeri telefonici relativi ai servizi taxi e noleggio con conducente, dei Comuni limitrofi con l'indicazione delle distanze tra i Comuni, così da consentire all'utente di scegliere il servizio a lui più favorevole: in tal caso il servizio inizia dal luogo di partenza del taxi, in conformità a quanto

previsto dall'art. 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

I Comuni aventi valenza turistica prevedono che l'informazione all'utenza venga effettuata anche nelle principali lingue straniere.

I Comuni stabiliscono e pubblicizzano inoltre un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare, alla commissione comunale consultiva di cui al successivo punto 13, gli eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

09. Norme comportamentali dei conducenti in servizio
I Comuni stabiliscono norme relative al comportamento dei conducenti di servizi pubblici non di linea in servizio, tenuto conto che i medesimi hanno l'obbligo di:

- a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune medesimo;
- e) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
- f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa licenza;
- g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo: 1) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune; 2) il numero della licenza, 3) il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio, 4) copia dell'atto di cui al precedente punto 7, da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;
- h) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
- i) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
- l) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
- m) ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio.

10. Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

I Comuni, nel rispetto del disposto di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, stabiliscono criteri e modalità per l'attribuzione delle licenze e delle autorizzazioni. Al fine dell'inserimento nella graduatoria di merito, i Comuni hanno facoltà di accertare mediante esame l'idoneità degli aspiranti all'espletamento del servizio con particolare riferimento a:

- conoscenza del regolamento comunale d'esercizio;
- conoscenza della toponomastica relativa all'area urbana del Comune.

I Comuni hanno inoltre facoltà di prevedere l'accertamento

della conoscenza pratica di lingue straniere.

L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa.

11. Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni

I Comuni, nel rispetto del disposto di cui all'art. 9, comma 1 e 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, stabiliscono le procedure da seguire per il trasferimento delle licenze e autorizzazioni. La designazione di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, avviene sulla base della presentazione al Comune dell'atto da cui risulti la cessione della licenza o dell'autorizzazione.

I Comuni hanno facoltà di verificare, tramite esame, l'idoneità all'espletamento del servizio dei soggetti designati per il trasferimento: in tal caso l'esame verte, tra l'altro, sulle materie indicate al precedente punto 10.

12. Sanzioni amministrative

12.1 Sanzioni amministrative pecuniarie

I Comuni, nel rispetto della legge 24 novembre 1981 n. 689, stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza, da parte dei conducenti dei veicoli, degli obblighi di servizio.

I Comuni stabiliscono sanzioni per l'inosservanza:

- a) degli obblighi stabiliti ai sensi del precedente punto 9;
- b) del disposto di cui all'art. 10, comma 1, della L. 15 gennaio 1992, n. 21, fatto salvo il disposto di cui al comma 4, dell'articolo medesimo;
- c) del disposto di cui all'art. 11, comma 1, 2 e 3, primo capoverso, della L. 15 gennaio 1992 n. 21;
- d) del disposto di cui all'art. 12, comma 1, 2, 3, 4 e 5, della L. 15 gennaio 1992, n. 21;
- e) delle disposizioni concernenti l'effettuazione dei turni di servizio e di quelle concernenti la sosta.

I Comuni stabiliscono inoltre che qualora l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o, nel caso di servizio di noleggio con conducente, da un dipendente dell'impresa di noleggio medesima, l'accertamento sia contestato anche al titolare della licenza o dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei regolamenti comunali sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.

12.2 Sospensione e decadenza della licenza o dell'autorizzazione

I Comuni stabiliscono casi di sospensione e decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

12.2.1. Il Comune stabilisce comunque di procedere alla emanazione di provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione, per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui il conducente:

- a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe;
- b) manometta il tassametro;

c) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento comunale ai sensi del precedente punto 12.1.

d) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada;

12.2.2. Il Comune stabilisce di procedere alla emanazione di provvedimenti di decadenza della licenza o dell'autorizzazione nel caso in cui il titolare della licenza o dell'autorizzazione:

- a) venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 3 della L.R. 6 settembre 1993 n. 67, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività eventualmente previsti dal regolamento comunale e dalla vigente normativa;
 - b) incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
 - c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno.
- I Comuni stabiliscono norme procedurali che garantiscano la possibilità, ai soggetti verso cui si intende emanare i provvedimenti di sospensione e decadenza, di far valere i propri diritti.

I Comuni stabiliscono inoltre che i provvedimenti di sospensione e decadenza:

- siano disposti previa acquisizione del parere della Commissione comunale consultiva di cui al successivo punto 13;
- non diano titolo di alcun indennizzo.

I provvedimenti di decadenza sono comunicati all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

13. Commissione comunale consultiva

I Comuni prevedono la costituzione della Commissione comunale di cui all'art. 4, comma 4, della L. 15 gennaio 1992, n. 21. Nella Commissione medesima è comunque assicurata la presenza di un funzionario dell'ufficio comunale competente per materia, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale. La Commissione è presieduta dall'Assessore competente per materia e dura in carica per quattro anni.

I Comuni prevedono tra l'altro che la Commissione comunale: 1) vigili sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali; 2) possa promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti; 3) possa segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione regionale consultiva di cui all'art. 2 della L.R. 6 settembre 1993 n. 67.

14. Esercizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici non di linea

Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione od il

mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, i Comuni, nel rispetto dei disposti di cui agli artt. 2, 12 e 13 della legge 21/92, possono pre vedere nei propri regolamenti la possibilità di autorizzare i veicoli immatricolati in servizi pubblici non di linea all'espletamento dei servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari della licenza taxi o della autorizzazione n.c.c. (o organismi associativi dei medesimi) ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte dell'ente concedente i servizi di linea, secondo quanto stabilito all' art 12 , comma 7, della L.R. 14/84. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Allegato A

D.Lgs.n.285/1992 - Codice della strada - articoli richiesti

Articolo	Sezione		
	Autovettura e motocarrozetta	Trazione animale	Velocipede
46	X		
47	X		
50			X
53	X		
54	X		
64		X	X
65		X	X
66		X	X
67		X	X
68		X	X
69		X	X
70		X	X
80	X	X	X
85	X	X	X
86	X	X	X
115	X	X	X
116	X	X	X
119	X	X	X
120	X	X	X
125	X	X	X
126	X	X	X
126.BIS	X	X	X
128	X	X	X
129	X	X	X
130	X	X	X
140	X		
141	X		
142	X		
143	X		X
144	X		
145	X	X	X
146	X	X	X
147	X		
148	X		
149	X		
150	X		
151	X		
152	X		
153	X		
154	X		X
155	X		
156	X		X
157	X	X	X
158	X		X
159	X		
160		X	
161	X		
162	X		
169	X		
172	X		
175	X		
176	X		
180	X		
182			X
183		X	
184		X	
186	X	X	X
186.BIS	X	X	X
187	X	X	X
189	X	X	X
191	X	X	X
192	X	X	X
193	X	X	X

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

D.M. 19/05/2017

Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 giugno 2017, n. 139.

Epigrafe

Premessa

Art. 1.Oggetto

Art. 2.Ambito di applicazione

Art. 3.Definizioni

Art. 4.Controlli tecnici periodici

Art. 5.Data e frequenza dei controlli

Art. 6.Oggetto e metodi di controllo

Art. 7.Valutazione delle carenze

Art. 8.Certificato di revisione

Art. 9.Esito delle revisioni e autorizzazioni alla circolazione

Art. 10.Attestato del superamento del controllo

Art. 11.Impianti e apparecchiature di controllo

Art. 12.Centri di controllo

Art. 13.Ispettori

Art. 14.Supervisione dei centri di controllo

Art. 15.Sanzioni

Art. 16.Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Art. 17.Abrogazioni

Art. 18.Allegati

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

D.M. 19 maggio 2017 (1).

Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 giugno 2017, n. 139.

(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 96/96/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998 n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998;

Vista la direttiva 1999/52/CE della Commissione del 26 maggio 1999, che adegua al progresso tecnico la su indicata direttiva 96/96/CE, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2000;

Vista la direttiva 2001/9/CE della Commissione del 12 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la predetta direttiva 96/96/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2002;

Vista la direttiva 2001/11/CE della Commissione del 14 febbraio 2001, che adegua al progresso tecnico la richiamata direttiva 96/96/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;

Vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003;

Vista la direttiva 2003/27/CE della Commissione del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la più volte richiamata direttiva 96/96/CE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2003;

Vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, 19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005;

Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, recepita con il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008;

Vista la direttiva di rifusione 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il regolamento (CE), n. 167/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;

Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante l'abrogazione della su menzionata direttiva 2009/40/CE;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 59, 60, 75, 79, 80, nonché l'art. 229 che prevede che le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal codice medesimo, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015;

Ritenuto opportuno trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva 2014/45/UE;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto individua le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai veicoli con una velocità di progetto superiore a 25 km/h, appartenenti alle seguenti categorie, come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, dal regolamento UE n. 167/2013 e dal regolamento UE n. 168/2013:

- a) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi non più di otto posti a sedere, oltre al posto a sedere del conducente - veicoli della categoria M1;
- b) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagli, aventi più di otto posti a sedere, oltre al posto a sedere del conducente - veicoli delle categorie M2 e M3;
- c) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate - veicoli della categoria N1;
- d) veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci, aventi una massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate - veicoli delle categorie N2 e N3;
- e) rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonché per l'alloggiamento di persone - veicoli delle categorie O1, O2, O3 e O4;
- f) ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli - veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e;
- g) trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h;
- h) veicoli atipici di cui all'art. 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i veicoli ad uso speciale per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre, con una velocità massima di progetto non superiore a 40 km/h, immatricolati nel territorio nazionale e che operano solo nel territorio italiano.

3. Per le macchine agricole e operatrici, ad esclusione dei veicoli indicati al comma 1, lettera g), si applicano le disposizioni adottate a norma del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 20 maggio 2015.

4. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano le disposizioni adottate a norma del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009.

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) «veicolo»: ogni veicolo a motore, ad eccezione di quelli su rotaia o il suo rimorchio;
- b) «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote semovente, azionato da un motore con una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;
- c) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente, progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;

- d) «semirimorchio»: ogni rimorchio progettato per essere agganciato ad un veicolo a motore, in modo che parte di esso poggi sul veicolo a motore e che una parte importante della sua massa e la massa del suo carico siano trasportate dal veicolo a motore;
- e) «veicolo a due o tre ruote»: ogni veicolo a motore su due ruote, con o senza sidecar, triciclo e quadriciclo;
- f) «veicolo immatricolato in uno Stato membro»: ogni veicolo immatricolato o immesso in servizio in uno Stato membro;
- g) «intestatario di una carta di circolazione»: la persona fisica o giuridica al cui nome il veicolo è immatricolato;
- h) «controllo tecnico o revisione»: una ispezione a norma dell'allegato I al presente decreto, finalizzata ad assicurare che un veicolo possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche e sia conforme alle caratteristiche ambientali richieste e obbligatorie;
- i) «omologazione»: la procedura con cui uno Stato membro certifica che un veicolo è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, o al regolamento UE n. 167/2013, o al regolamento UE n. 168/2013;
- l) «carenze»: i difetti tecnici e altre tipologie di non conformità riscontrati durante un controllo tecnico;
- m) «certificato di revisione»: il verbale di controllo tecnico rilasciato da un centro di controllo contenente i risultati del controllo tecnico;
- n) «ispettore»: la persona abilitata o autorizzata ad effettuare i controlli tecnici sui veicoli;
- o) «autorità competente»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione generale per la motorizzazione;
- p) «centro di controllo»: i centri di controllo pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale e i centri di controllo privati, di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- q) «organismo di supervisione»: le articolazioni periferiche direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale;
- r) «strada pubblica»: una strada di pubblica utilità, quali le strade locali, regionali o nazionali, le strade a scorrimento veloce, le superstrade o le autostrade, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- s) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4. Controlli tecnici periodici

1. I veicoli immatricolati nel territorio nazionale sono sottoposti ad un controllo tecnico periodico effettuato nei centri di controllo di cui all'art. 3, comma 1, lettera p).
2. I controlli tecnici sono effettuati da ispettori del Ministero dallo stesso abilitati, nei centri di controllo privati di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), ovvero da ispettori autorizzati.
3. Gli ispettori di cui al comma 2 devono possedere i requisiti previsti all'art. 13.

Art. 5. Data e frequenza dei controlli

1. I veicoli appartenenti alle categorie di cui all'art. 2, comma 1, sono soggetti ad un controllo tecnico entro i seguenti intervalli:
 - a) veicoli delle categorie M1, N1, O1 ed O2: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;
 - b) veicoli della categoria M1 in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno;
 - c) trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 con velocità di massima di progetto superiore a 40 km/h: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;
 - d) veicoli della categoria L: quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni;
 - e) veicoli della categoria L, classificati come motoveicoli ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che effettuano servizio di piazza o di noleggio con conducente: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno;
 - f) veicoli atipici, ad esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico: un anno dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni anno.
2. Le operazioni inerenti le revisioni dei veicoli hanno inizio il 2 gennaio di ogni anno e sono effettuate secondo il seguente calendario:
 - a) i veicoli di cui al comma 1, lettere b), e) e f), sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno

entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione; sono esclusi i veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) i veicoli di cui al comma 1, lettere a) e d), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione; sono esclusi i veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) i veicoli di cui al comma 1, lettera c), sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione; sono esclusi i veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento della idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. L'autorità competente, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, può ordinare in qualsiasi momento la revisione dei veicoli.

4. In caso di incidente stradale, a seguito del quale i veicoli a motore o i rimorchi abbiano subito danni di tale gravità da poter sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia all'autorità competente per la adozione del provvedimento di revisione straordinaria.

Art. 6. Oggetto e metodi di controllo

1. Per le categorie di veicoli rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, il controllo tecnico deve riguardare almeno le aree di cui all'allegato I, punto 2.

2. Per ogni area di cui al comma 1, il controllo tecnico è effettuato sugli elementi di cui all'allegato I, punto 3. Il controllo può comprendere anche una verifica della conformità delle parti e componenti del veicolo alle caratteristiche ambientali e di sicurezza obbligatorie che erano in vigore al momento dell'omologazione o, se del caso, al momento dell'adeguamento del veicolo. I controlli sono effettuati con le modalità, le tecniche e le attrezzature previste dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché dai provvedimenti emanati dalla autorità competente, anche in riferimento alla attività di manutenzione eseguita sul veicolo e senza l'uso di strumenti per smontare o rimuovere parti del veicolo.

3. Gli accertamenti relativi alle emissioni inquinanti e la prova di velocità dei ciclomotori sono effettuati sulla base delle disposizioni emanate dalla autorità competente.

Art. 7. Valutazione delle carenze

1. Per ciascun elemento da sottoporre al controllo, l'allegato I fornisce un elenco di possibili carenze e del loro livello di gravità.

2. Le carenze rilevate nel corso dei controlli periodici dei veicoli sono classificate in uno dei seguenti gruppi:

a) carenze lievi che non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo o ripercussioni sull'ambiente e altri casi lievi di non conformità;

b) carenze gravi che possono pregiudicare la sicurezza del veicolo o avere ripercussioni sull'ambiente o mettere a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada, o altri casi più gravi di non conformità;

c) carenze pericolose che costituiscono un rischio diretto o immediato per la sicurezza stradale, o hanno ripercussioni sull'ambiente e che giustificano la possibilità di vietare l'utilizzo del veicolo sulle strade pubbliche.

3. Un veicolo con carenze che rientrano in più di un gruppo di carenze di cui al comma 2 è classificato nel gruppo che corrisponde alla carenza più grave. Un veicolo che presenta diverse carenze relative alle stesse aree oggetto del controllo, identificate nell'allegato I, punto 2, può essere classificato nel gruppo di carenze del livello di gravità immediatamente superiore se è possibile dimostrare che l'effetto combinato di tali carenze comporta un rischio più elevato per la sicurezza stradale.

Art. 8. Certificato di revisione

1. A seguito della effettuazione della revisione, i centri di controllo rilasciano un certificato di revisione che contiene almeno gli elementi, di cui all'allegato II al presente decreto. Una copia cartacea di tale certificato è rilasciata alla persona che ha presentato il veicolo al controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, in caso di re-immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro dell'Unione europea, il certificato di revisione rilasciato da tale Stato è riconosciuto valido in Italia a condizione che tenga conto della frequenza dei controlli in Italia. In caso di dubbio, deve essere verificata la validità del certificato di revisione prima di riconoscerlo.
3. Il certificato di revisione rimane valido in caso di trasferimento di proprietà del veicolo relativamente al quale è stato rilasciato un valido attestato di controllo tecnico periodico.
4. A decorrere dal 20 maggio 2018 e non oltre il 20 maggio 2021, i centri di controllo comunicano per via elettronica al Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione le informazioni contenute nei certificati di revisione da essi rilasciati e, contestualmente, l'invio dell'esito della revisione al CED. Le informazioni predette devono essere conservate dal CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, per un periodo di almeno quarantotto mesi.
5. Durante la revisione è effettuato il controllo e la lettura del contachilometri, se di normale dotazione; il dato relativo alla lettura è messo a disposizione degli ispettori per via elettronica. La manomissione del contachilometri è punibile ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 9. Esito delle revisioni e autorizzazioni alla circolazione

1. Salvo quanto previsto al comma 4, a chiunque circola, dopo le rispettive scadenze, con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Qualora la revisione abbia avuto esito sfavorevole senza esclusione dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare in deroga alla scadenza di cui all'art. 5, fino a un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo. In tal caso, sulla carta di circolazione viene apposta la dicitura «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese». Resta fermo l'obbligo del ripristino della prescritta efficienza e l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti. Il ripristino dell'efficienza deve risultare da apposita documentazione.
3. In caso di anomalità o difetti riscontrati tali da compromettere la sicurezza della circolazione, o tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di circolazione è apposta la dicitura «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale dicitura costituisce autorizzazione al veicolo per essere condotto a riparazione nel corso della stessa giornata in cui la dicitura è stata apposta, con osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.
4. In presenza di prenotazione effettuata entro i prescritti termini di revisione e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, è consentita la circolazione dei veicoli anche oltre i termini di scadenza della revisione per essi prescritti e non si applicano le sanzioni di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992. L'agevolazione di cui al primo periodo riguarda solo le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), e non è consentita in presenza di carta di circolazione revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, effettuate dopo la scadenza dei termini prescritti, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini dell'autorizzazione alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata.

Art. 10. Attestato del superamento del controllo

1. Il centro di controllo che ha proceduto alla effettuazione della revisione fornisce un attestato ad ogni veicolo che ha superato il controllo tecnico. Tale attestato indica la data entro la quale deve avvenire il successivo controllo.
2. E' riconosciuto valido l'attestato rilasciato da un centro di controllo di un altro Stato membro per i veicoli immatricolati in tale Stato membro.

Art. 11. Impianti e apparecchiature di controllo

1. Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici, sono conformi ai requisiti tecnici minimi di cui al punto I dell'allegato III al presente decreto, nonché ai requisiti stabiliti dalla autorità competente.

2. Le apparecchiature utilizzate per le misurazioni sono periodicamente sottoposte a verifica della conformità metrologica, secondo le modalità previste dalla autorità competente nel rispetto degli intervalli minimi indicati al punto II dell'allegato III.

Art. 12. Centri di controllo

1. I controlli tecnici sono effettuati a cura degli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e da quanto disposto dalla autorità competente.

2. I centri di controllo privati sono autorizzati ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dei correlati articoli 238, 239, 240 e 241 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

3. Al fine di soddisfare i requisiti minimi, in termini di gestione della qualità, i centri di controllo rispettano i requisiti stabiliti dall'autorità competente. I centri di controllo assicurano l'obiettività e l'elevata qualità dei controlli tecnici.

Art. 13. Ispettori

1. I controlli tecnici eseguiti presso centri di controllo privati sono effettuati da ispettori autorizzati che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, di cui all'Allegato IV del presente decreto, e di quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e dalle disposizioni attuative del Ministero. E' facoltà del Ministero introdurre requisiti supplementari specifici in materia di competenza e formazione. I requisiti per l'abilitazione degli ispettori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale sono disciplinati a norma del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del decreto del presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Nel rispetto delle competenze fra enti amministrativi, i soggetti indicati dalla autorità competente rilasciano un certificato agli ispettori che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato IV, punto 1. Tale certificato contiene almeno le informazioni, di cui all'allegato IV, punto 3.

2. Gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 sono esentati dal possesso dei requisiti, di cui all'Allegato IV, punto 1.

3. Al momento di effettuare un controllo tecnico, l'ispettore deve essere esente da conflitti di interesse, in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato livello di imparzialità ed obiettività secondo quanto stabilito con provvedimento della autorità competente.

4. La persona che presenta il veicolo al controllo è informata delle carenze riscontrate e da correggere.

5. I risultati del controllo tecnico non possono essere modificati, fatto salvo i casi previsti dalla autorità competente.

Art. 14. Supervisione dei centri di controllo

1. La supervisione dei centri di controllo è effettuata dall'organismo di supervisione.

2. L'organismo.

3. L'autorità competente stabilisce le procedure pertinenti in merito ai contenuti di cui di supervisione svolge almeno i compiti previsti al punto 1 dell'allegato V al presente decreto e soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 dello stesso allegato alle lettere a), b), c), d), del punto 3 dell'allegato V.

4. I centri di controllo pubblici sono esentati dal possesso dei requisiti in materia di autorizzazione e supervisione.

Art. 15. Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente decreto, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 79 e 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 16. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2018.

2. Gli impianti e le apparecchiature utilizzate per l'effettuazione della revisione, non conformi a quanto previsto dall'art. 11, possono essere utilizzate fino alla emanazione di nuove disposizioni dell'autorità competente, da adottarsi entro il 20 maggio 2023.

3. Salvo l'emanazione di nuove disposizioni da parte dell'autorità competente, i requisiti di cui all'allegato V si applicano a partire dal 1° gennaio 2023.

Art. 17. Abrogazioni

1. A decorrere dal 20 maggio 2018, sono abrogati i decreti di seguito elencati:

a) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998;

b) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2000;

c) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2002;

d) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;

e) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2003.

Art. 18. Allegati

1. Gli allegati I, II, III, IV e V al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

REQUISITI MINIMI CONCERNENTI L'OGGETTO E LA METODOLOGIA DI CONTROLLO RACCOMANDATA

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente allegato identifica i sistemi e i componenti dei veicoli da sottoporre a controllo, illustra i metodi raccomandati per il controllo e i criteri da utilizzare per determinare se le condizioni del veicolo siano accettabili.

Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi indicati al punto 3, purché essi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro interessato. Il controllo può comprendere anche una verifica della conformità delle parti e dei componenti pertinenti del veicolo in questione alle caratteristiche ambientali e di sicurezza prescritte in vigore al momento dell'omologazione o, se applicabile, al momento del suo adeguamento.

Qualora il veicolo sia progettato in modo da non permettere l'applicazione dei metodi di controllo stabiliti nel presente allegato, il controllo è effettuato conformemente ai metodi raccomandati accettati dalle autorità competenti. L'autorità competente accerta che siano tutelate le norme di sicurezza e ambientali.

Nell'ambito dei controlli tecnici periodici il controllo di tutti gli elementi elencati dovrebbe essere considerato obbligatorio a eccezione di quelli contrassegnati da «X», che, pur essendo relativi allo stato del veicolo e alla sua idoneità di impiego su strada, non sono considerati essenziali nell'ambito del controllo tecnico.

Le «ragioni dell'esito negativo» non si applicano nei casi in cui si riferiscono a requisiti che non erano obbligatori nella pertinente legislazione sull'omologazione dei veicoli al momento della prima omologazione, della prima messa in circolazione o nei requisiti per l'ammodernamento.

Quando un metodo di controllo è indicato come visivo, significa che, oltre a osservare gli elementi, l'ispettore dovrebbe, eventualmente, anche maneggiarli, valutare i rumori o utilizzare qualsiasi altro mezzo di controllo opportuno senza far uso di apparecchiature.

2. AMBITO DEL CONTROLLO

Il controllo riguarda almeno le seguenti aree:

- 0) identificazione del veicolo;
- 1) impianto di frenatura;
- 2) sterzo;
- 3) visibilità;
- 4) impianto elettrico e parti del circuito elettrico;
- 5) assi, ruote, pneumatici, sospensioni;
- 6) telaio ed elementi fissati al telaio;
- 7) altre dotazioni;
- 8) effetti nocivi;
- 9) controlli supplementari per veicoli delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto di passeggeri.

Allegato II

(art. 8, comma 1)

CONTENUTO MINIMO DI UN CERTIFICATO DI REVISIONE

Il certificato di revisione rilasciato in seguito a un controllo tecnico deve comprendere almeno i seguenti elementi preceduti dai corrispondenti codici

armonizzati dell'Unione:

- 1) numero di identificazione del veicolo (numero VIN o numero di telaio);
- 2) targa di immatricolazione del veicolo e simbolo dello Stato di immatricolazione;
- 3) luogo e data del controllo;
- 4) lettura del contachilometri al momento del controllo, se disponibile;
- 5) categoria del veicolo, se disponibile;
- 6) carenze individuate e livello di gravità;
- 7) risultato del controllo tecnico;
- 8) data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale, se questa informazione non è fornita con altri mezzi;
- 9) nome dell'organismo che effettua il controllo e firma o dati identificativi dell'ispettore responsabile del controllo;
- 10) altre informazioni

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decr. 17/04/2013

Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2013, n. 102.

Epigrafe

Premessa

Art. 1 Obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente

Art. 2 Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente

Art. 3 Rilascio della qualificazione CQC per documentazione

Art. 4 Rinnovo di validità della qualificazione CQC

Art. 5 Duplicato della documento comprovante la qualificazione CQC

Art. 6 Disposizioni transitorie e finali

Decr. 17 aprile 2013 (1).

Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 maggio 2013, n. 102.

(2) Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per i trasporti la navigazione

ed i sistemi informativi e statistici

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che ha recepito la direttiva 2003/59/CE;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo Codice della strada»;

Visto in particolare l'art. 115, comma 1, del predetto decreto legislativo, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, concernenti la patente di guida»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE, recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada», ed in particolare gli articoli 311 e 312, nonché l'appendice I al titolo IV;

Visto il proprio decreto 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2010, n. 258, recante «Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente»;

Considerata l'esigenza di modificare le disposizioni del predetto decreto direttoriale 22 ottobre 2010, al fine di coordinarne la disciplina con le nuove disposizioni del citato decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal Capo II del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;

Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC in un unico organico provvedimento;

Decreta:

Art. 1 Obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo è fatto obbligo di possedere la qualificazione di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni, di seguito definita qualificazione CQC, dal:

- a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone;
- b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose.

2. La qualificazione CQC si consegue a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale, di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, e superamento del relativo esame, di cui all'art. 19, comma 1, del predetto decreto legislativo, ovvero per documentazione ed in esenzione da esame, ai sensi dell'art. 17 del più volte citato decreto legislativo e dell'art. 3 del presente decreto. La qualificazione CQC è rinnovata nella validità a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo di validità della stessa è comprovato:

- a) per i titolari di patente di guida italiana di categoria presupposta dalla qualificazione stessa, dall'apposizione del codice unionale armonizzato «95», ai sensi dell'art. 22, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per i titolari di patente di guida di categoria presupposta dalla qualificazione stessa, rilasciata da uno Stato estero, dal documento carta di qualificazione del conducente formato card, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Fermo restando il limite anagrafico di cui all'art. 115, comma 1, lettera e), punto 4, la qualificazione CQC per il trasporto di persone ricomprende in sé il certificato di abilitazione professionale di tipo KB e quello di tipo KA, limitatamente alle categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta.

Art. 2 Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente

1. Sul documento di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), sono riportati i seguenti dati, numerati come segue:

1. nome del titolare;
2. cognome del titolare
3. data e luogo di nascita del titolare;
4. a) data di rilascio;
- b) data di scadenza del documento: nel caso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, tale data deve essere riferita all'abilitazione che scade prima;
- c) denominazione dell'autorità che ha rilasciato la carta di qualificazione del conducente;
5. a) numero della patente di guida posseduta;
- b) numero della carta di qualificazione del conducente,
6. fotografia del titolare;
7. firma del titolare;
9. pagina 1: categoria della patente di guida presupposta dalla qualificazione CQC;
10. in corrispondenza di ciascuna categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, il codice unionale «95» seguito dalla data di scadenza di validità della qualificazione iniziale o della formazione periodica.

Art. 3 Rilascio della qualificazione CQC per documentazione

1. Il documento comprovante la qualificazione CQC è rilasciato, per documentazione ed in esenzione da esame ai sensi dell'art. 1, comma 2, secondo le modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo, ai titolari di patente di guida:

- a) di categoria D o DE e di CAP di tipo KD, rilasciati in Italia non oltre la data del 9 settembre 2008;
- b) di categoria C o CE, rilasciata in Italia non oltre la data del 9 settembre 2009;
- c) di categoria D1, D, DIE o DE o di categoria C1, C, CIE o CE, rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, non oltre rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009, a condizione che i titolari abbiano residenza normale in Italia;
- d) equivalente ad una delle seguenti categorie D1, D, DIE o DE o delle categorie C 1, C, CIE o CE, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, non oltre rispettivamente le date del 9 settembre 2008 e del 9 settembre 2009, a condizione che i titolari siano dipendenti con la qualifica di autista da un'impresa avente sede in Italia.

2. Non può più essere richiesto il documento comprovante la qualificazione CQC, ai sensi del comma 1, oltre le date del 9 settembre 2013 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2014 per quello di cose. (3)

3. La qualificazione CQC, rilasciata ai sensi del presente articolo, è valida fino al 9 settembre 2015 per il trasporto di persone e al 9 settembre 2016 per quello di cose. (4)

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, Decreto 6 agosto 2013, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 3, a decorrere dal 27 agosto 2013.

(4) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, Decreto 6 agosto 2013, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2 e 3, a decorrere dal 27 agosto 2013; per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 2, comma 1, del medesimo Decreto 6 agosto 2013.

Art. 4 Rinnovo di validità della qualificazione CQC

1. Il rinnovo di validità della qualificazione CQC è comprovato, con le modalità di cui all'art. 1, comma 3, dall'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici competente territorialmente in ragione del luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso di formazione periodica e che ne rilascia il relativo attestato di frequenza.

2. L'elenco dei partecipanti che hanno conseguito la formazione periodica è comunicato, con le modalità che saranno definite dalla Direzione generale per la motorizzazione, all'Ufficio di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi dal termine del relativo corso.

3. L'Ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco, all'emissione:

- a) nel caso di titolari di patente di guida italiana, di un duplicato della patente posseduta sul quale, in corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, è annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla nuova data di scadenza di validità della formazione periodica;
- b) nel caso di titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, di un duplicato del documento carta di qualificazione del conducente formato card sul retro del quale, nella colonna 10 ed in corrispondenza di ogni categoria di patente presupposta dalla qualificazione CQC, è annotato il codice unionale armonizzato 95 seguito dalla nuova data di scadenza di validità della formazione periodica.

Art. 5 Duplicato della documento comprovante la qualificazione CQC

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, gli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici procedono, su richiesta dell'interessato, all'emissione di un duplicato dei documenti di cui all'art. 1, comma 3, comprovanti la qualificazione CQC, nei casi di deterioramento, distruzione, smarrimento o furto degli stessi. A tal fine verificano previamente la validità della qualificazione CQC e della patente dalla stessa presupposta.

2. Deve procedersi inoltre all'emissione di un duplicato del documento carta di qualificazione del conducente formato card ogni volta che il numero della patente presupposta, riportato sullo stesso documento, sia modificato.

Art. 6 Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della predisposizione delle procedure informatiche, utili all'acquisizione dell'elenco dei nominativi degli allievi di cui all'art. 4, comma 2, l'attestato di frequenza di un corso di formazione periodica è esibito dal titolare all'Ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competente, che lo acquisisce agli atti, in sede di richiesta del duplicato del documento comprovante il rinnovo di validità della qualificazione CQC.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2010, n. 258, recante disposizioni in materia di «Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente».

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.